



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **67** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **CONCESSIONE IN AFFITTO REALITA' A PASCOLO IN C.C. MONTES ALL'AZIENDA AGRICOLA STEFANI TULLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI 2018-2021.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** mese di **maggio** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Assente giustificato
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO REALITA' A PASCOLO IN C.C.
MONTES ALL'AZIENDA AGRICOLA STEFANI TULLIO CON
CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI
2018-2021.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Malé è proprietario di parecchie aree a pascolo ed in particolare di quella che interessando le pp.ff. 608/1 e 610 in C.C. Montes, risultano poste a servizio della Malga di Montes, pertinenze la cui corretta gestione richiede che siano assegnate per il pascolo e sfalcio così da preservarne l'areale.

Evidenziato come da anni, in attesa di formulare corrette e definitive scelte, in primis per ciò che riguarda Cascina e Stallone, bisognose di manutenzioni, si mantengono libere le stesse peraltro registrando una progressiva compromissione delle aree a prato.

Che nel corso del 2017 una Ditta aveva fatto conoscere di essersi vista prorogare il contratto anche da parte del Comune di Commezzadura per realtà assai prossime alle ns., tanto da aver richiesto l'assegnazione delle suddette realtà.

Dato atto come il Comune, volendo verificare altri possibili interessamenti, pubblicava avviso informale partendo da un canone a base d'asta pari ad € 500,00.- per la sola stagione estiva 2017.

Evidenziato come entro il termine del 9 maggio 2017, perveniva offerta della ditta Azienda Agricola Stefani Tullio, p.iva. 02465890222, che proponeva un corrispettivo pari ad € 510,00.-, unica offerta che per le ragioni dianzi elencate si ritenne di accettare.

Che sussistendo le condizioni registrate nel 2017 ed avendo la Ditta inoltrato nuova istanza in data 15.02.2018, segnalando come Commezzadura avesse concesso alla stessa in uso, i propri pascoli, fino al 2012, chiedeva la possibilità di vedersi rinnovato l'uso dei ns. pascoli per altrettanti anni vero che altri difficilmente avrebbero potuto dimostrare interesse non disponendo Malé di malga da mettere a disposizione ma unicamente di pascoli.

Ritenuto in considerazione delle disposizioni introdotte dalla Provincia Autonoma di Trento con la deliberazione della Giunta provinciale nr. 731 dd. 6 maggio 2015, che approva lo schema tipo di disciplinare tecnico — economico per la gestione delle malghe trentine ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. nr. 4 del 2003, di rinnovare l'affido dei pascoli di cui alle sopra indicate realtà, vero che le condizioni d'uso del ns. pascolo "obbligano" quasi a tener conto di quanto fatto da proprietà confinanti onde valorizzare meglio i beni in C.C. Montes che viceversa, se non monticati, conoscerebbero un decadimento qualitativo causa progressivo rimboschimento.

Che il Comune andrà a concedere in affitto le aree a pascolo dianzi citate nei seguenti termini, proposti ed accettati dalla Azienda Agricola Stefani:

1. La durata dell'affitto è stagionale con decorrenza indicativa dal 14.05.2018 e termine al 30.09.2021.
2. L'affitto non potrà essere rinnovato se non a seguito nuova gara con rinuncia a far valere eventuale prelazione.
3. Base economica di riferimento, canone annuo di €. 1.350,00.- (milletrecentocinquanta/00) aggiornato in aumento.
4. Sono posti a carico del conduttore gli interventi di ordinaria manutenzione dell'area mediante taglio di piante infestanti e sfalcio sistematico secondo necessità di corretta conservazione e mantenimento del pascolo.
5. Onere di pulizia e manutenzione ordinaria (pulizia canalette) della strada di accesso ai pascoli.
6. Il concessionario dovrà osservare le disposizioni delle leggi forestali e tutte le prescrizioni che potranno essere dettate dalla competente autorità per la conduzione, conservazione e miglioramento del pascolo, nonché le disposizioni vigenti in materia sanitaria e di risanamento del bestiame;
7. Il concessionario dovrà far monticare il bestiame ad un'adeguata distanza dalla malga, al fine di non arrecare danni alla stessa;
8. E' esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Comune di Malé in ordine all'attività dell'azienda;
9. Non è concesso il diritto di abitazione della casina e dello stallone
10. Nel caso in cui il concessionario rilevi problemi di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, segnalazioni, interdizioni all'uso totale o parziale, ecc...). Contestualmente è tenuto a darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale affinché disponga i provvedimenti di sua competenza a riguardo.
11. La presente concessione è risolta di diritto in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente disciplinare (manutenzione). In tal caso la concessione si risolverà previa semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della disposizione di cui al presente articolo.
12. Revoca per pubblico interesse: L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

Valutato di poter formalizzare sulla base delle premesse di cui sopra il rapporto contrattuale con la ditta Agricola Stefani Tullio, con sede in Vallegalli (TN), in Via ai Segrai, n. 6, codice fiscale STFTLL84B05D530E, partita IVA 02465890222, si ritiene in questa sede di disporre la contestuale necessaria sospensione del diritto di uso civico iscritto sulle particelle fondiarie dianzi indicate, per la durata dell'affidamento delle stesse a privati e cioè per quattro stagioni.

Considerato come la sospensione del vincolo d'uso civico, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 14.06.2005 n. 6, viene disposta con provvedimento della Giunta comunale e, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita del provvedimento autorizzativo dell'Autorità Provinciale.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per massimo quattro stagioni e termine 30 settembre 2021, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge

provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Montes nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malé e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso delle pp.ff. 608/1 e 610 in C.C. Malé, che dovranno essere destinate al pascolo del bestiame e sfalcio.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma pubblica mediante sottoscrizione per accettazione di copia del contratto allegato.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Dato atto che la suddetta entrata è esigibile entro il 31 maggio di ogni annualità.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di concedere in uso, per quanto esposto in premessa, alla Azienda Agricola Stefani Tullio, con sede in Vallegagli (TN), in Via ai Segrai, n. 6, codice fiscale STFTLL84B05D530E, partita IVA 02465890222, le pp.ff. 608/1 e 610 in C.C. Montes, per quattro stagioni e con decorrenza indicata 14.05.2018 e termine 30.09.2021 alle condizioni di cui in narrativa e quindi al canone annuo di €. 1.350,00.- (millecentocinquanta/00).

2. Di procedere per la contestuale sospensione, per il periodo indicato e per massimo 4 stagioni di pascolo, periodo equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sulle predette realtà parte a pascolo, come individuate nella carta sinottica del vigente Piano di assettamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Malé-Montes, che qui si richiama a tutti gli effetti.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione.
4. Di dare atto che l'entrata di cui al punto 1 viene destinata, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune catastale di Montes, nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malé.
5. Di accertare sul bilancio di previsione 2018-2020 la somma complessiva di €. 4.050,00.- con imputazione ai singoli esercizi in cui l'entrata è esigibile, così come indicato nella seguente tabella:

soggetto					FCDE - si/no	
Azienda Agricola STEFANI TULLIO					SI	
importo	titolo	tipologia	categoria	bilancio	esigibilità	accertamento
1.350,00	3	0100	03	2018	2018	532
1.350,00	3	0100	03	2018	2019	7
1.350,00	3	0100	03	2018	2020	1
cap. art.	descrizione					
9520/151	<i>Canoni di concessione beni frazionali - Gestione beni frazionali di Montes</i>					

6. Di porre a carico dell'affittuario, tutte le spese inerenti alla stipula e registrazione dell'atto, nessuna esclusa.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESI IN DATA **08.05.2018 – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

CONCESSIONE IN AFFITTO REALITA' A PASCOLO IN C.C. MONTES ALL'AZIENDA AGRICOLA STEFANI TULLIO CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DIRITTO USO CIVICO - STAGIONI 2018-2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

**LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -**

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 08.05.2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **10.05.2018** al giorno **20.05.2018**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, **10.05.2018**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio